



Comune di Meana Sardo

Meana Sardo (NU)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 del 28/03/2019

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti uno nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEMURU MARCO - Sindaco	Sì
2. URRU GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. NOCCO MIRIAM - Consigliere	Sì
4. FLORE NICOLA - Consigliere	Sì
5. CATZULA GIUSEPPE IGNAZIO - Consigliere	Sì
6. PERDA ROBERTO - Consigliere	Sì
7. CASULA SIMONE PIETRO - Consigliere	Sì
8. NOCCO ALESSIA - Consigliere	No
9. PODDA TOMASO - Consigliere	Sì
10. NOCCO SEBASTIANO - Consigliere	Sì
11. ALEDDA NICOLA - Consigliere	Sì
12. ZEDDA SALVATORE - Consigliere	No
13. ZEDDA GIOVANNI BATTISTA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale PISANO DR.SSA PIERA con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DEMURU MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 12/05/2014, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

PREMESSO che è in capo alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai di Sorgono, la gestione in forma associata del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili ed il conferimento presso gli impianti autorizzati, in virtù del protocollo d'intesa approvato in data 26/06/2004 e successive proroghe e modifiche dell'atto di convenzione;

PRESO ATTO che, sulla base delle vigenti disposizioni normative, il soggetto preposto alla gestione dei rifiuti solidi urbani ha predisposto il relativo Piano Finanziario per l'anno 2019, tenendo conto dei costi dell'anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il corrente anno;

VISTO l'allegato trasmesso a questo Comune dalla Comunità Montana non nota prot. n. 403 del 07/02/2019 e successiva nota di integrazione acquisita al prot. al n. 1371 del 04/03/2019;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2019** di € 193.613,19, *così ripartiti*¹:

COSTI FISSI € 102.890,67

COSTI VARIABILI € 90.722,52

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 22/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*, al contempo dispone che *"... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO dover diminuire il costo complessivo del servizio indicato nel piano finanziario con proprie risorse pari a € 13.000,00 nel rispetto del comma 660 della Legge 147/2013;

DATO ATTO che le riduzioni sopra descritte si applicano a favore della generalità dei contribuenti

EVIDENZIATO che il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e servizi a seguito delle riduzioni è pari a € 180.613,19;

DATO atto che per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non residenti nel Comune, ovvero tenute a disposizione dei residenti per propri usi e per quelle dei familiari, il numero si presume pari a uno;

Ritenuto di provvedere in merito;

¹ Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Meana Sardo. Responsabile Procedimento: PISANO PIERA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in*

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità Tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere dell' Organo di Revisione

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 così come trasmesso dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 5) che le scadenze di riscossione del tributo saranno le seguenti:
giugno 2019
agosto 2019
ottobre 2019
dicembre 2019

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Giuseppina Marcia

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco DEMURU MARCO	Il Segretario Comunale PISANO DR.SSA PIERA
----------------------------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/03/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

è divenuta esecutiva il giorno **28-mar-2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);

Dalla Casa Comunale di Meana Sardo, il 29/03/2019	Il responsabile del Servizio Amministrativo F.to DEMURU DR.SSA GIULIANA
--	--